



Circolare n.19 del 16 aprile 2025

IRES PREMIALE

L'art. 1 co. 436-444 della L.30.12.2024 n. 207 (Legge di Bilancio 2025) ha introdotto la c.d. "IRES premiale" al 20% per le società che accantonano almeno l'80% dell'utile 2024, reinvestono in beni 4.0 e 5.0 ed effettuano assunzioni, in presenza di determinate condizioni e nel rispetto di alcune clausole di salvaguardia.

La nuova disposizione si applica per il solo periodo d'imposta 2025 ed è un'agevolazione automatica, non essendo prevista alcuna procedura di accesso.

SOGGETTI BENEFICIARI

Possono fruire dell'agevolazione i soggetti IRES (società di capitali, società europee, enti pubblici e privati, enti di ogni tipo, enti non commerciali).

La riduzione non si applica alle società ed enti:

- in liquidazione ordinaria, assoggettati a procedure concorsuali di natura liquidatoria nel periodo successivo a quello in corso al 31.12.2024,
- che determinano il proprio reddito imponibile, anche parzialmente sulla base di regimi forfettari.

CONDIZIONI

Il reddito dichiarato per l'anno 2025 può essere assoggettato all'aliquota ires minore al ricorrere delle seguenti condizioni:

- una quota non inferiore all'80% degli utili dell'esercizio in corso al 31.12.2024 sia accantonato ad apposita riserva;
La norma pertanto prevede che con il verbale di approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2024 si accantoni la quota dell'80% dell'utile realizzato ad una riserva ad hoc e riferita esplicitamente alla previsione in oggetto;
- un ammontare non inferiore al 30% dei suddetti utili accantonati e comunque, non inferiore al 24% degli utili dell'esercizio in corso al 31/12/2023, sia destinata a investimenti relativi all'acquisto di beni strumentali nuovi materiali e immateriali 4.0; l'ammontare non può in ogni caso essere inferiore a € 20.000.
Gli investimenti devono essere realizzati a decorrere dal 01.01.2025 ed entro la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 ovvero il 31.10.2026 (per le società con esercizio solare). Detti beni devono essere mantenuti almeno fino al 2030;
- nel periodo successivo al 31.12.2024 il numero di unità lavorative per anno (ULA) non deve essere diminuito rispetto alla media del triennio precedente (2022-2024) e siano effettuate



DOTTORI COMMERCIALISTI
E REVISORI LEGALI DEI CONTI

nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato che costituiscono un incremento occupazione in misura almeno pari all'1% del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2024 e comunque in misura non inferiore a un lavoratore dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Non rilevano dipendenti assunti con altre forme contrattuali; è previsto inoltre che l'impresa non abbia fatto ricorso nell'esercizio chiuso al 31.12.2024 o in quello successivo alla CIG.

CAUSE DI DECADENZA

Sono previste due cause di decadenza le quali operano nei casi in cui:

- 1) la quota di utile 2024 accantonata sia distribuita entro il secondo esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2024 (ovvero 31.12.2026);
- 2) i beni oggetto di investimento siano distolti dall'attività produttiva entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale è stato realizzato l'investimento.

In caso di decadenza tutto il reddito del 2025 dovrebbe essere retroattivamente assoggettato ad una maggiorazione del 4%, si è ancora in attesa di capire se con interessi e sanzioni.

In occasione delle assemblee per l'approvazione dei bilanci in chiusura al 31.12.2024, si invitano pertanto i Clienti a porre la massima attenzione alla destinazione dell'utile realizzato, esplicitando nel verbale la destinazione dell'80% dell'utile alla riserva dedicata.

La mancata indicazione della destinazione dell'utile infatti, pur in presenza delle altre condizioni richieste, preclude l'accesso al beneficio.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

Rachele Denegri